



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0114/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3932/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Marina Vajana - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Roberto Leoni - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Federico Salinari - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3932/TFNSVE/2025-2026- Ricorso proposto dalla società Luparense F.C. S.S.D. a r.l., matricola federale n. 951565, contro la società GALLIERA VENETA, matricola 64413, per il mancato pagamento del premio relativo ai calciatori: BATTISTELLA ENRICO (matricola 3903159) - BAGGIO ALBERTO (matricola 4847638) - LLUKAJ MANUEL (matricola 2122937)- PIVATO LUCA (matricola 5558952);

In data 12.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori: BATTISTELLA ENRICO (matricola 3903159) - BAGGIO ALBERTO (matricola 4847638) - LLUKAJ MANUEL (matricola 2122937)- PIVATO LUCA (matricola 5558952).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato per il calciatore BAGGIO ALBERTO (matricola 4847638) in euro 123,00 (cento ventitré/00), per il calciatore BATTISTELLA ENRICO (matricola 3903159) in euro 316,00 (trecento sedici/00), per il calciatore LLUKAJ MANUEL (matricola 2122937) in euro 54,00 (cinquantaquattro/00) e per il calciatore PIVATO LUCA (matricola 5558952) in euro 369,00 (trecentosessanta nove/00) come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori: BATTISTELLA ENRICO (matricola 3903159) - BAGGIO ALBERTO (matricola 4847638) - LLUKAJ MANUEL (matricola 2122937)- PIVATO LUCA (matricola 5558952), nella misura di euro 862,00 (ottocento sessantadue), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai